

## CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Di seguito si userà la seguente terminologia:

<i>at</i> :	anno di applicazione delle tariffe;
DATI TARIFFARI:	risultati fisici, economici e patrimoniali utilizzati per il calcolo delle tariffe;
DATI STAZIONI APPALTANTI:	dati patrimoniali utilizzati per il calcolo dei valori della RAB da rendere disponibili alle stazioni appaltanti;
ISTANZA DI RETTIFICA DATI:	istanza di rettifica di valori patrimoniali già dichiarati in precedenti raccolte dati e rettifica di dati fisici;
ISTANZA DI RIDETERMINAZIONE TARIFFARIA:	istanza per il riconoscimento di incrementi patrimoniali non dichiarati o erroneamente dichiarati nelle precedenti raccolte dati per mancanza di fonti contabili obbligatorie o per la quale si rende necessaria una valutazione puntuale da parte degli Uffici a seguito della presentazione di nuova documentazione contabile.

Si distinguono le seguenti casistiche:

- a) rettifiche di dati tariffari e di dati stazioni appaltanti (finestra 1 settembre – 15 settembre);
- b) dichiarazione degli investimenti *at-2* (consuntivo) e *at-1* (pre-consuntivo);
- c) aggiornamento di dati tariffari e di dati stazioni appaltanti per modifiche legate alle località;
- d) rettifiche di dati tariffari e di dati stazioni appaltanti (finestra 1 febbraio – 15 febbraio);
- e) istanze di rideterminazione tariffaria.

### **A) RETTIFICHE DI DATI TARIFFARI E DI DATI STAZIONI APPALTANTI (FINESTRA 1 SETTEMBRE – 15 SETTEMBRE)**

PERIODO DI RACCOLTA DATI	DATA CONFIGURAZIONE	IMPATTO RETTIFICHE
Dal 1 settembre <i>at-1</i> al 15 settembre <i>at-1</i>	15 ottobre <i>at-2</i> (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tariffa obbligatoria <i>at</i></li> <li>– Perequazione in acconto <i>at</i></li> <li>– Opzioni gas diversi <i>at</i></li> <li>– Tariffe di riferimento definitive <i>at-1</i></li> <li>– Tariffe di riferimento provvisorie <i>at</i></li> <li>– Dati stazioni appaltanti</li> </ul>

(\*) per l'*at* 2014 la DATA CONFIGURAZIONE è il 30 ottobre 2013.

**DATI TARIFFARI**

Vengono accolte le RETTIFICHE DATI presentate a correzione dei dati tariffari *at-3*. A questa fattispecie sono equiparati i casi di ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2.1 della RTDG e le RETTIFICHE DATI relative alle richieste di applicazione della tariffa d'ufficio.

In questi casi la RETTIFICA DATI ha efficacia sia sulle tariffe di riferimento definitive *at-1* (approvazione 28 febbraio *at*) sia su quelle provvisorie *at* (approvazione 31 marzo *at*).

La RETTIFICA DATI viene inoltre recepita nella determinazione della tariffa obbligatoria, della perequazione in acconto e delle opzioni gas diversi per l'anno *at* (approvazione dicembre *at-1*).

Vengono inoltre accolte:

- le RETTIFICHE DATI a correzione di dati tariffari precedenti all'anno *at-3* solo nel caso in cui la rettifica dati presentata produca un vantaggio per il cliente finale;
- le rettifiche ai dati fisici.

In questi ultimi casi l'efficacia delle rettifiche decorre dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore.

Nel caso in cui le RETTIFICHE DATI, a correzione di dati tariffari precedenti all'anno *at-3*, producano un danno per il cliente finale, l'efficacia della rettifica decorre dall'approvazione delle tariffe di riferimento definitive dell'anno *at* (approvazione 28 febbraio *at+1*).

In quest'ultimo caso la rettifica ha efficacia anche sulle tariffe di riferimento provvisorie *at+1* (approvazione 31 marzo *at+1*) e viene recepita nella determinazione della tariffa obbligatoria, della perequazione in acconto e delle opzioni gas diversi per l'anno *at+1* (approvazione dicembre *at*).

**DATI STAZIONI APPALTANTI**

Solo per le località con stato "VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE", vengono accolte le RETTIFICHE DATI presentate a correzione dei dati patrimoniali. Le rettifiche avranno effetto dal primo aggiornamento dei dati da fornire alle stazioni appaltanti successivo all'accettazione delle modifiche.

**B) DICHIARAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AT-2 (CONSUNTIVO) E AT-1 (PRE-CONSUNTIVO)**

PERIODO DI RACCOLTA DATI	DATA CONFIGURAZIONE	IMPATTO RETTIFICHE
Dal 15 ottobre <i>at-1</i> al 15 novembre <i>at-1</i>	15 ottobre <i>at-1</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tariffa obbligatoria <i>at</i></li> <li>– Perequazione in acconto <i>at</i></li> <li>– Opzioni gas diversi <i>at</i></li> <li>– Tariffe di riferimento definitive <i>at-1</i></li> <li>– Tariffe di riferimento provvisorie <i>at</i></li> <li>– Dati stazioni appaltanti</li> </ul>

## DATI TARIFFARI

I dati relativi agli investimenti *at-2* (valori consuntivi) hanno effetto sia sulle tariffe di riferimento definitive *at-1* (approvazione 28 febbraio *at*) sia su quelle provvisorie *at* (approvazione 31 marzo *at*) e vengono considerati nella determinazione della tariffa obbligatoria, della perequazione in acconto e delle opzioni gas diversi per l'anno *at* (approvazione dicembre *at-1*).

I dati relativi ai nuovi investimenti *at-1* (valori pre-consuntivi) hanno effetto sulle tariffe di riferimento provvisorie *at* (approvazione 31 marzo *at*) e vengono considerati nella determinazione della tariffa obbligatoria, della perequazione in acconto e delle opzioni gas diversi per l'anno *at* (approvazione dicembre *at-1*).

## DATI STAZIONI APPALTANTI

Per le località con stato diverso da “VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE”, vengono accolte le modifiche ai dati patrimoniali apportate alla stratificazione esistente.

Per tutte le località vengono recepiti i dati di investimento a consuntivo relativi all'anno *at-2*.

Le rettifiche avranno effetto dal primo aggiornamento dei dati da fornire alle stazioni appaltanti successivo all'accettazione delle modifiche.

**C) AGGIORNAMENTO DI DATI TARIFFARI E DI DATI STAZIONI APPALTANTI PER MODIFICHE LEGATE ALLE LOCALITÀ**

PERIODO DI RACCOLTA DATI	DATA CONFIGURAZIONE	IMPATTO RETTIFICHE
Dal 15 gennaio <i>at</i> al 15 febbraio <i>at</i>	31 dicembre <i>at-1</i>	– Tariffe di riferimento definitive <i>at-1</i> – Tariffe di riferimento provvisorie <i>at</i> – Dati stazioni appaltanti

## DATI TARIFFARI

L'aggiornamento riguarda le nuove località sorte dopo la data del 15 ottobre *at-1* e fino al 31 dicembre *at-1* per le quali è necessario inserire i dati di investimento stratificati.

Inoltre, nei casi di separazione/unione località, è necessario ripartire o aggregare i valori delle stratificazioni delle località padre sulle località figlio.

L'aggiornamento ha efficacia sia sulle tariffe di riferimento definitive *at-1* (approvazione 28 febbraio *at*) sia su quelle provvisorie *at* (approvazione 31 marzo *at*).

## DATI STAZIONI APPALTANTI

Per tutte le località con stato diverso da “VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE”, vengono accolte le modifiche ai dati economici apportate alla stratificazione esistente.

Per tutte le località devono essere inoltre gestiti i casi di separazione/unione località ripartendo o aggregando i valori delle località padre sulle località figlio.

Le rettifiche avranno effetto dal primo aggiornamento dei dati da fornire alle stazioni appaltanti successivo all'accettazione delle modifiche.

**D) RETTIFICHE DI DATI TARIFFARI E DI DATI STAZIONI APPALTANTI (FINESTRA 1 FEBBRAIO – 15 FEBBRAIO)**

PERIODO DI RACCOLTA DATI	DATA CONFIGURAZIONE	IMPATTO RETTIFICHE
Dal 1 febbraio <i>at</i> al 15 febbraio <i>at</i>	31 dicembre <i>at-1</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tariffe di riferimento definitive <i>at-1</i></li> <li>– Tariffe di riferimento provvisorie <i>at</i></li> <li>– Dati stazioni appaltanti</li> </ul>

**DATI TARIFFARI**

Vengono accolte le RETTIFICHE DATI presentate a correzione dei dati tariffari *at-3* e *at-2*. A questa fattispecie sono equiparati i casi di ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2.1 della RTDG e le RETTIFICHE DATI relative alle richieste di applicazione della tariffa d'ufficio.

In questi casi la RETTIFICA DATI ha efficacia sia sulle tariffe di riferimento definitive *at-1* (approvazione 28 febbraio *at*) sia su quelle provvisorie *at* (approvazione 31 marzo *at*).

Vengono inoltre accolte:

- le RETTIFICHE DATI a correzione di dati tariffari precedenti all'anno *at-3* solo nel caso in cui la rettifica dati presentata produca un vantaggio per il cliente finale;
- le rettifiche ai dati fisici.

In questi ultimi casi l'efficacia delle rettifiche decorre dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore.

Nel caso in cui le RETTIFICHE DATI, a correzione di dati tariffari precedenti all'anno *at-3*, producano un danno per il cliente finale, l'efficacia della rettifica decorre dall'approvazione delle tariffe di riferimento definitive dell'anno *at* (approvazione 28 febbraio *at+1*).

In quest'ultimo caso la rettifica ha efficacia anche sulle tariffe di riferimento provvisorie *at+1* (approvazione 31 marzo *at+1*) e viene recepita nella determinazione della tariffa obbligatoria, della perequazione in acconto e delle opzioni gas diversi per l'anno *at+1* (approvazione dicembre *at*).

Con riferimento all'approvazione delle tariffe di riferimento definitive *at-1*, si precisa che:

1. qualora nell'anno *at-1* si sia verificato un affidamento di ambito di concessione, nel calcolo si tiene conto delle disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito di cui alla SEZIONE II, TITOLO 2, della RTDG;
2. i valori delle tariffe di riferimento vengono determinati sulla base della configurazione esistente al 31 dicembre *at-1*.

**DATI STAZIONI APPALTANTI**

Solo per le località con stato "VERIFICATO CON L'ENTE CONCEDENTE", vengono accolte le RETTIFICHE DATI presentate a correzione dei dati patrimoniali. Le rettifiche avranno effetto dal primo aggiornamento dei dati da fornire alle stazioni appaltanti successivo all'accettazione delle modifiche.

**E) ISTANZE DI RIDETERMINAZIONE TARIFFARIA**

PERIODO DI RACCOLTA DATI	DATA CONFIGURAZIONE	IMPATTO RETTIFICHE
Dal 1 settembre <i>at</i> al 15 settembre <i>at</i>	31 dicembre <i>at-1</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tariffa obbligatoria <i>at+1</i></li> <li>- Perequazione in acconto <i>at+1</i></li> <li>- Opzioni gas diversi <i>at+1</i></li> <li>- Tariffe di riferimento definitive <i>at</i></li> <li>- Tariffe di riferimento provvisorie <i>at+1</i></li> </ul>

Con riferimento alle ISTANZE DI RIDETERMINAZIONE TARIFFARIA presentate nell'anno *at-1*, in forma completa ovvero con la contestuale trasmissione delle fonti contabili obbligatorie, l'efficacia della rettifica decorre dall'approvazione delle tariffe di riferimento definitive dell'anno *at* (approvazione 28 febbraio *at+1*).

In questi casi, la rettifica ha efficacia anche sulle tariffe di riferimento provvisorie *at+1* (approvazione 31 marzo *at+1*) e viene recepita nella determinazione della tariffa obbligatoria, della perequazione in acconto e delle opzioni gas diversi per l'anno *at+1* (approvazione dicembre *at*).